

A PIENE MANI
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA"
APS

Via Cardinal Massaia n. 60 - 47521 Cesena (FC)

Atto costitutivo



Con la presente scrittura privata, redatta il giorno 19 febbraio 2020 fra i sottoscritti:

- Palazzi Marcello, nato a Cesena (FC) il 2 luglio 1962, residente in Cesena (FC), via Pontescolle n. 2146, cod. fisc. PLZ MCL 62L02 C573Q;
- Casali Mariagrazia, nata a Cesena (FC) il 22 agosto 1988, residente in Cesena (FC), via Ungaretti n. 310, cod. fisc. CSL MGR 88M62 C573A;
- Giunchi Agnese, nata a Cesena (FC) il 24 febbraio 1982, residente in Cesena (FC), Galleria Urtoller n. 16, cod. fisc. GNC GNS 82B64 C573M;
- Ravaioli Benedetta, nata a Cesena (FC) l'1 maggio 1983, residente in Bologna (BO), via G.Marconi n. 47, cod. fisc. RVL BDT 83E41 C573U;
- Albertini Stefano, nato a Trento (TN) il 18 giugno 1982, residente in Cesena (FC), Viale G.Oberdan n. 685, cod. fisc. LBR SFN 82H18 L378D;
- Galassi Maria Silvia, nata a Cesena (FC) il 19 gennaio 1979, residente in Cesena (FC), via Rio Marano n. 3042, cod. fisc. GLS MSL 79A59 C573Z;
- Lucchi Paola, nata a Cesena (FC) il 10 settembre 1979, residente in Cesena (FC), via Paolucci n. 160, cod. fisc. LCC PLA 79P50 C573Q;
- Galassi Maria Giulia, nata a Cesena (FC) il 23 maggio 1987, residente in Cesena (FC), via A.Cadamosto n. 43, cod. fisc. GLS MGL 87E63 C573X;
- Sardonini Laura, nata a Cesena (FC) il 19 marzo 1979, residente in Cesena (FC), via Toscana n. 80, cod. fisc. SRD LRA 79C59 C573L;
- Ruscelli Matteo, nato a Cesena (FC) il 27 aprile 1981, residente in Cesena (FC), via via Ungaretti n. 224, cod. fisc. RSC MTT 81D27 C573V;
- Guerra Eleonora, nata a Cesena (FC) il 17 settembre 1982, residente in Cesena (FC), via del Carmine n. 71, cod. fisc. GRR LNR 82P57 C573H;
- Riceputi Federica, nata a Cesena (FC) il 14 marzo 1978, residente in Cesena (FC), via Vigo Ruffio n. 2307, cod. fisc. RCP FRC 78C54 C573X;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

E' costituita fra i sottoscritti la associazione denominata "**A piene mani - Associazione amici della scuola dell'infanzia Maria Immacolata APS**", in breve "**A piene mani APS**". L'associazione non ha fini di lucro ed è retta dallo Statuto composto da n. 17 (diciassette) articoli che, debitamente sottoscritto, si allega alla presente scrittura sotto la lettera A) come parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Cesena (FC), via Cardinal Massaia, n. 60.

Articolo 3

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante attività di interesse generale nell'ambito della promozione di percorsi educativi, di sviluppo e di inclusione della persona e della famiglia nel rispetto del Magistero della Chiesa Cattolica in materia di educazione e famiglia.

Articolo 4

Il Consiglio Direttivo per il primo triennio è composto da sette membri nelle persone dei soci fondatori Palazzi Marcello (Presidente), Galassi Maria Silvia (Vicepresidente), Galassi Maria Giulia (Segretario), Giunchi Agnese (Tesoriere), Albertini Stefano (Consigliere), Sardonini Laura (Consigliere) e Guerra Eleonora (Consigliere).

Articolo 5

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione nel primo anno di vita viene determinata in € 10,00 (dieci/00).

Articolo 6

Il primo esercizio sociale avrà termine il 31 agosto 2020.

Articolo 7

I sottoscritti concordano di delegare il signor Palazzi Marcello a compiere tutti gli atti, depositi, approvazioni e pubblicazioni del presente atto costitutivo ed allegato statuto, che fossero richiesti da qualsiasi autorità competente o dalla legge per il regolare funzionamento dell'associazione.

Articolo 8

Le spese di questo atto, successive e dipendenti, sono a carico dell'associazione.

Articolo 9

Il presente atto non è soggetto ad imposta di bollo, come precisato dalla DRE Emilia-Romagna, con nota n. 42096 del 25 giugno 2019.

Palazzi Marcello	<i>Palazzi Marcello</i>
Casali Mariagrazia	<i>Mariagrazia Casali</i>
Giunchi Agnese	<i>Agnese Giunchi</i>
Ravaioli Benedetta	<i>Benedetta Ravaioli</i>
Albertini Stefano	<i>Stefano Albertini</i>
Galassi Maria Silvia	<i>Maria Silvia Galassi</i>
Lucchi Paola	<i>Paola Lucchi</i>
Galassi Maria Giulia	<i>Maria Giulia Galassi</i>
Sardonini Laura	<i>Laura Sardonini</i>
Ruscelli Matteo	<i>Matteo Ruscelli</i>
Guerra Eleonora	<i>Eleonora Guerra</i>
Riceputi Federica	<i>Federica Riceputi</i>

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 16 MAR 2020

N. 615 Mod. 3 € 200,00

Euro DUECENTO

IL DIRETTORE



Allegato A)

**A PIENE MANI
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA"
APS**

Via Cardinal Massaia, 60 - 47521 Cesena (FC)

Statuto

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'associazione denominata **A piene mani - Associazione amici della scuola dell'infanzia "Maria Immacolata" APS**, in breve "**A piene mani APS**" è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale associazione di promozione sociale secondo la normativa prevista dagli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

L'associazione "**A piene mani - Associazione amici della scuola dell'infanzia Maria Immacolata APS**" ha sede in Cesena (FC), via Cardinal Massaia n. 60.

Articolo 3

- Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante attività di interesse generale nell'ambito della promozione di percorsi educativi, di sviluppo e di inclusione della persona e della famiglia nel rispetto del Magistero della Chiesa Cattolica in materia di educazione e famiglia, operando nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i);
- formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del disagio educativo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l);
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. u).

Nello svolgimento della propria attività l'associazione avrà un rapporto preferenziale di collaborazione con le attività educative Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata" e all'Oratorio Parrocchiale di Case Finali della parrocchia Maria Immacolata.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

- creare momenti di partecipazione e comunicazione tra genitori mediante l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, artistici e formativi aperti anche a tutto il territorio;
- organizzare e/o promuovere laboratori, percorsi o attività extra scolastiche su varie tematiche rivolte a bambini, adolescenti e famiglie;
- valorizzare e sostenere la genitorialità, la paternità, la maternità;
- promuovere e sostenere percorsi di inclusione;

- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altri enti che perseguono gli stessi fini;
- promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative di approfondimento educative, formative e culturali;
- formare operatori nel campo dell'educazione, della formazione e della cultura;
- sostenere, anche economicamente, famiglie in difficoltà e altri enti che svolgono attività educative, culturali e formative;
- promuovere raccolte fondi a sostegno delle proprie attività;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Le attività svolte dall'associazione sono rivolte in favore dei propri associati, dei loro famigliari e di terzi e realizzate per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite, ed in casi di particolare necessità tramite collaboratori esterni retribuiti, secondo forme e modalità di volta in volta ritenute idonee. Ai soci volontari spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II SOCI

Articolo 4

- Soci -

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutte le persone fisiche e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'associazione e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando entro 60 giorni e in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto se iscritto da almeno un mese nel libro degli associati
- consultare i libri sociali e osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Consiglio Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5

- Cessazione del rapporto associativo -

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intenda continuare a collaborare alle attività dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci;
- si ponga in contrasto con gli scopi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo.

I soci receduti, decaduti o esclusi, nonché gli eredi dei soci deceduti, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo;
- l'eventuale Revisore Legale.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 7 - Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci da almeno un mese. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, nonché il bilancio sociale, se predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali altri regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta scritta con indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno otto giorni prima della data fissata, all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o affisso presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della data fissata. In difetto di convocazione con le suddette modalità, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, nonché in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alla modifica dello statuto sono assunte con la presenza, personalmente o per delega, di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti; quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati; mentre quelle inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con la presenza, personalmente o per delega, della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;

Re SE del Elvira Guerra Paleyach

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- promuovere raccolte di fondi;
- ratificare la decadenza dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del segretario e conservati agli atti.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'associazione; è custode dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, ai fini della ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

In caso di organo collegiale i requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile, devono essere posseduti da almeno un componente.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche, ove applicabile, con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Infine, attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 11

- Revisione Legale dei Conti -

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 13

- Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- convenzioni con enti pubblici;
- eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità di interesse generale dell'associazione.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° settembre di ogni anno ed il 31 agosto dell'anno successivo.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 15

- Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 10;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 16

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo, in quanto compatibili.

Palazzo Mif

Hoie SL Srl

Zucchetto Pavesi

Apresesini

Genies Supo

Suller

Gesolubio

Maragato Carl

Langfordin

Egionora Quere

Goole Lucchi

MMA

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

II. 1.6. MAR. 2020 AL N. 615 MOD. 3

IL DIRETTORE

[Signature]

